

**REGOLE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
IN CASO DI MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL'LC.I.**

In caso di mancato/insufficiente versamento dell'I.C.I. non ancora contestato dall'Ufficio Tributi, il Contribuente ha la possibilità di sanare l'inadempienza avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 18/12/1997, n.472, e successive modifiche ed integrazioni.

La regolarizzazione del pagamento può avvenire:

- **entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento** nel qual caso il contribuente dovrà versare:
 - 1) la differenza o l'intera imposta non versata;
 - 2) la sanzione ridotta del 3,75% (1/8 del 30 per cento) calcolata sull'imposta tardivamente versata;
 - 3) gli interessi moratori sull'imposta al tasso legale (**) annuo con maturazione giornaliera computati fino al giorno di effettivo versamento;
$$\frac{(\text{imposta o differenza di imposta} \times 0,025)}{365} = x \text{ gg. maturati}$$

 - **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione** nel qual caso il contribuente dovrà versare:
 - 1) la differenza o l'intera imposta non versata;
 - 2) la sanzione ridotta del 6% (1/5 del 30%) calcolata sull'imposta tardivamente versata;
 - 3) gli interessi moratori sull'imposta al tasso legale (**) con maturazione giornaliera computati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
$$\frac{(\text{imposta o differenza di imposta} \times 0,025)}{365} = x \text{ gg. maturati}$$
- (**) **2,5% annuo dal 1/1/2004 al 31/12/2007**
3% annuo dal 1/1/2008

Il pagamento va eseguito utilizzando il consueto bollettino postale per il versamento in autotassazione ICI fornito dalla I.A.P. SRL via Aversa, 13 - Gricignano di Aversa (CE)

Relativamente alla compilazione del modulo, si ricorda che:

- a) lo spazio dedicato alla voce "abitazione principale" ovvero "altri fabbricati" etc. — a seconda delle singole fattispecie - deve accogliere l'importo corrispondente all'imposta o alla maggiore imposta dovuta;
- b) l'importo totale da versare comprensivo di imposta o maggiore imposta dovuto, sanzione ridotta ed interessi, va indicato nello spazio in alto a destra;
- c) l'anno di imposta è quello di competenza;
- d) la casella "ravvedimento" situata in basso a sinistra deve essere barrata.

N.B. Per eseguire i calcoli in euro si devono seguire le stesse regole previste per i calcoli in lire ad eccezione degli arrotondamenti che si seguono al centesimo di euro.